



DICHIARAZIONE D'INTENTO: nuove regole dal 2015 e nuovo modello

Normativa, impatti, e data decorrenza

Il D.Lgs. n. 175/2014 (decreto "Semplificazioni"), ha modificato profondamente gli adempimenti relativi alle lettere d'intento; in particolare l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento è stato spostato all'esportatore abituale.

La nuova normativa prevede che:

- **l'esportatore abituale** deve
 - Inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento (precedentemente l'invio telematico era a carico del fornitore); all'atto dell'invio telematico la Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione
 - Spedire al fornitore o alla Dogana la dichiarazione d'intento insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- **il fornitore**
 - Prima di effettuare la cessione / prestazione senza applicare l'IVA deve verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, fatta alla Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale; questo tramite un apposito servizio telematico
 - è anche previsto che dovrà riepilogare le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

Per quanto riguarda la data di entrata in vigore, il D.Lgs. n. 175/2014 recita:

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

Modello e Disposizioni transitorie

Successivamente, con il Provvedimento 12.12.2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione d'intento, ed ha emanato le disposizioni transitorie, di seguito illustrate.

- Il modello è composto da un frontespizio - coi dati anagrafici del soggetto richiedente, la dichiarazione d'intento e i dati del destinatario - e dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond.
- La dichiarazione va presentata dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica
- Per l'invio al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il Quadro A - Plafond.
- Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, una funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.
- **Fino all'11 febbraio 2015**, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore **secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del provvedimento**. In tal



caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Gli operatori possono utilizzare il software di presentazione in via telematica dal giorno di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

- Le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate fino al 11 febbraio 2015 con le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del presente provvedimento, hanno effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015.

Per queste dichiarazioni c'è però **l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica** e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Operatività e implementazioni software

Vista la normativa e le disposizioni transitorie, la operatività da mettere in essere dal 01 gennaio 2015 si può così sintetizzare:

- per il **fornitore**, che emette le fatture senza applicare l'IVA, gli adempimenti si semplificano
 - non deve più inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute
 - la fase di emissione delle fatture resta invariata
 - si rammenta però che dal 12 febbraio prima di effettuare la cessione / prestazione senza applicare l'IVA, deve verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento fatta dall'esportatore abituale, utilizzando il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento"
 - nella dichiarazione IVA annuale dovrà riepilogare le dichiarazioni d'intento ricevute
- l'**esportatore abituale** viceversa
 - fino all'11 febbraio 2015 può continuare a consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del provvedimento
 - a partire dal 12 febbraio 2015 deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento; questo invio deve essere fatto anche per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate fino al 11 febbraio 2015 con le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del provvedimento
 - deve inoltre spedire al fornitore o alla Dogana la dichiarazione d'intento insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

Implementazioni software

Prima del 12 febbraio 2015 sarà rilasciato un aggiornamento del modulo "Comunicazione dichiarazioni intento" (*) che recepisce tutte le novità della normativa.

Non sono previste implementazioni su e/satto non essendo cambiata la modalità di emissione delle fatture.

NOTA: si ricorda che la nuova normativa sposta l'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate dal fornitore all'esportatore abituale; sarà quindi quest'ultimo che si deve dotare dell'apposito modulo "Comunicazione dichiarazioni intento"